

me corrispondenti alle quote sottoscritte e ne rilascia ampia e finale quietanza liberatoria.

Viene nominato Sindaco Unico CAROSELLI Giovanni nato a Isernia il 28 novembre 1979 ed ivi residente alla Via Toscana n. 8, C.F. CRS GNN 79S28 E335K iscritto nell'ordine dei dottori commercialisti di Isernia in data 19 giugno 2009 al numero 134/A Revisore Legale dei conti iscritto al numero 161763 dal 15 febbraio 2011.

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 6 - DURATA

La durata della società è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7 - DELEGA

L'amministratore unico è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese ed eventualmente a depositare il capitale sociale presso una banca rilasciandone quietanza.

ARTICOLO 8 - NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme riportate nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e che deve intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

I costituiti, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", prestano il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

ARTICOLO 10 - SPESE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di euro 1.500,00 (millecinquecento e zero centesimi).

Del presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su di un foglio per quattro facciate fin qui ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore tredici e due minuti.

(firmato in originale)

ANACLETO PERRETTA

VERONICA FANTOZZI

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

ALLEGATO "A" AL NUMERO 14.931 DI RACCOLTA STATUTO E NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' "ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

STUDENT SERVICE ACADEMY IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Articolo 1 - E' costituita la società denominata: "ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE STUDENT SERVICE ACADEMY IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Articolo 2 - La società, in via stabile e principale ha per oggetto le seguenti

attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A mero titolo esemplificativo sono ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- la formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 (diciotto) anni;
- la formazione professionale di base post obbligo formativo, con rilascio di attestato di qualifica rivolta a giovani in cerca di prima occupazione o che abbiano perso il lavoro;
- la formazione professionale post diploma, con rilascio di attestato di qualifica rivolta a giovani in cerca di prima occupazione o che abbiano perso il lavoro;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di perfezionamento o master post laurea, rivolti a giovani in possesso della laurea di primo livello;
- la formazione professionale con rilascio di attestato di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, competenze e/o frequenza rivolta a soggetti in età lavorativa;
- la formazione con rilascio di attestato di orientamento professionale, pre-formazione e qualifica rivolta a soggetti diversamente abili e/o svantaggiati sociali;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di comunicazione per lo sviluppo dell'autostima personale e per migliorare la capacità di curare le relazioni umane;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di lingua straniera per italiani;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di lingua italiana per stranieri;
- l'orientamento scolastico; l'orientamento al lavoro e creazione d'impresa;
- la formazione estetica e salutistica;
- la realizzazione e vendita di dispense didattiche; la realizzazione e vendita di audio e video corsi;
- la consulenza e progettazione di corsi;
- le ricerche di mercato;
- la consulenza per l'accreditamento formativo; la pianificazione e realizzazione di business plan;
- doposcuola rivolto a studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- lezioni di approfondimento rivolte a studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- la preparazione agli esami universitari di studenti di tutte le facoltà;
- la battitura e consulenza tesi universitarie;
- la selezione e la ricerca del personale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
- l'organizzazione e la tenuta di corsi, seminari, convegni, tirocini, stage, campagne promozionali e ogni altra attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali della impresa sociale.

--interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- formazione professionale e aggiornamento di personale docente delle scuole e università pubbliche e private; alta formazione e servizi educativi;
- attuazione e promozione di programmi e iniziative a sostegno della formazione dei giovani;

- organizzazione e realizzazione di lezioni, seminari, laboratori e corsi dedicati a soggetti disabili o socialmente svantaggiati;

- realizzazione e allestimento di eventi e di prodotti audiovisivi con soggetti disabili o socialmente svantaggiati, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;

- ricerca ed erogazione di servizi culturali e in particolare realizzazione, produzione, programmazione, distribuzione, organizzazione e allestimento di spettacoli nonché il compimento di tutte le attività correlate e affini.

La società non ha scopo di lucro.

Con apposito regolamento aziendale dovranno essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse generale, non particolare e l'attività produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale deve, inoltre, essere svolta in via principale, secondo i parametri tassativamente previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale ossia ricavi non superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale; occupazione di lavoratori in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al complesso dei lavoratori impiegati, a qualunque titolo, nell'impresa. La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi della normativa vigente. Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la società potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziali, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimen-

to dell'oggetto sociale.

Articolo 3 - La società ha sede in Isernia all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 4 - La durata della società è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Il capitale sociale è di euro 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi).

Il capitale può essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con deliberazione assembleare presa con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in tal caso viene fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, a norma dell'art. 2473 c.c. Tale facoltà non può essere esercitata in corso di aumento del capitale a seguito di riduzione per perdita.

Per l'eventuale fabbisogno finanziario della Società potranno provvedere i soci nell'ambito delle disposizioni di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito.

La società potrà emettere titoli di debito con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2483 c.c.

Con decisione dei soci tale facoltà potrà essere attribuita agli amministratori. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della società.

Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma che precede, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 6 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

La società terrà a cura degli amministratori il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci; prima di essere messo in uso, il libro dei soci deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c.; la costituzione ed i trasferimenti di diritti sulle partecipazioni avranno effetto nei confronti della società solo a seguito del loro annotamento nel libro dei soci.

Articolo 7 - In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegna-

ta alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Le quote non possono essere intestate a società fiduciarie.

Articolo 8 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497-quater c.c. Il diritto di recesso è esercitabile, altresì, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, c.c. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo

legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il socio deve esercitare il diritto di recesso in ogni caso e pena di decadenza entro trenta giorni dal momento nel quale ha avuto conoscenza del fatto che lo possa legittimare.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia

se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Nelle ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dalla Camera Arbitrale di Isernia che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Ai sensi e nel rispetto del citato Decreto Legislativo n.112/2017 il socio escluso può con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di tale diniego, chiedere che della questione venga investita nuovamente l'assemblea ma in sede ordinaria la quale dovrà essere riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare con la maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul riesame della sua esclusione.

Articolo 11 - Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono concorrere alla nomina degli organi sociali, pena la decadenza dalla carica del soggetto nominato. Coloro i quali assumono cariche sociali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, con-

tro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società oppure aver svolto attività professionali in materie attinenti, per almeno un anno;

- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali.

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Articolo 12 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;

- b. da un consiglio di amministrazione composto

da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Ai sensi del decreto legislativo 112/2017, la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto non possono:

- intrattenere relazioni di natura economica con la società o gli altri soci (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;

- essere interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- trovarsi in genere in una condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 cod.civ.

- aver subito condanne penali di alcun tipo, non devono avere in corso procedimenti penali ed amministrativi e condanne per reati anche fiscali, non devono essere in conflitto di interessi con la società e non devono detenere

quote di partecipazione di maggioranza in società aventi scopo analogo o affine a quello della società.

Gli amministratori devono aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci purché abbiano le caratteristiche compatibili con le finalità perseguite sopra riportate e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca, anche senza giusta causa, da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Non possono rivestire la carica di Amministratore i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Articolo 13 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati

restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 14 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15 - Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco effettivo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco effettivo se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le delibe-

razioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' consentito l'intervento al Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, anche solo orali. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche tramite strumenti informatici.

Articolo 16 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 17 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio ovvero si può prevedere con delibera assembleare un compenso entro limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112.

Articolo 19 - Ai sensi del citato Decreto Legislativo n.112/2017, la nomina

della maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

Non possono rivestire la carica di Sindaco i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Sono eleggibili alla carica di Sindaco coloro che hanno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto non possono:

- intrattenere relazioni di natura economica con la società o gli altri soci (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;

- essere interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- trovarsi in genere in una condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 cod.civ.

- aver subito condanne penali di alcun tipo, non devono avere in corso procedimenti penali ed amministrativi e condanne per reati anche fiscali, non devono essere in conflitto di interessi con la società e non devono detenere quote di partecipazione di maggioranza in società aventi scopo analogo o affine a quello della società.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui Decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile, con le precisazioni di cui sopra, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assem-

bleari alla nomina un revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Articolo 20 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del sindaco e del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112, ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali si prevederanno forme di coinvolgimento diretto dei lavoratori e dei destinatari delle attività come sopra determinate.

4. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Articolo 21 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22 - Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è validamente presa mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 26.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, mediante la spedizione o la consegna all'organo amministrativo dell'originale del documento o dei documenti recanti la manifestazione di voto e la sottoscrizione autografa.

Articolo 23 - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche solo orali, o l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 24 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 25 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche

per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ma non al sindaco se nominato.

Articolo 26 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 23. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 19 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e in caso di parità di voti, la delibera si intende approvata. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

Articolo 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; entro 120 giorni da tale data il bilancio viene presentato ai soci.

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge n.106/2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio

potrà essere presentato ai soci in un termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La società destina gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale o ad incremento del patrimonio. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, non potranno essere distribuiti tra i soci, neanche in forma indiretta.

Parimenti è vietata la distribuzione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 29 - Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del codice civile. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente e con gli effetti di cui all'articolo 2487 *ter* del codice civile. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di *impresa sociale*, il patrimonio residuo – dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112 e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti – è devoluto ad enti del Terzo Settore costituiti e operati da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il patrimonio residuo, dopo il rimborso dei conferimenti ai soci, è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo quanto previsto dalla decisione dei soci.

Articolo 30 - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le deliberazioni degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verranno deferiti ad un arbitro che deciderà in modo rituale e secondo diritto a norma degli

articoli 806 e segg. c.p.c. La nomina dell'arbitro è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato del Molise che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio regolamento. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

(firmato in originale)

ANACLETO PERRETTA

VERONICA FANTOZZI

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, nove aprile duemilaventuno

NOTAIO MARIANO SANNINO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.